



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI SEZ. STACCATA DI LECCE

SEZIONE 23

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MARRESE | TOMMASO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | DE LORENZI | ALESSANDRO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DIMA | LUCIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 315/12
depositato il 02/02/2012

- avverso la sentenza n. 293/2/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECC
proposto dall'ufficio: COMUNE DI GALLIPOLI
difeso da:

controparte:

difeso da:
VILLANI AVV. MAURIZIO
VIA CABOUR N. 56 73100 LECCE LE

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05920100044123958 TARSU/TIA 2009

- sull'appello n. 316/12
depositato il 02/02/2012

- avverso la sentenza n. 295/2/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECC
proposto dall'ufficio: COMUNE DI GALLIPOLI
difeso da:

SEZIONE

N° 23

REG.GENERALE

N° 315/12 (riunificato)

UDIENZA DEL

16/01/2015 ore 09:30

SENTENZA

N°

348/23/15

PRONUNCIATA IL:


16 GEN. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

20 FEB. 2015

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Maria Grazia Tornese



dei tributi locali.

Non solo essendo, come è noto, il processo tributario non un giudizio sull'atto ma sul merito della pretesa fiscale, esso si estende all'accertamento del rapporto e pertanto "ne consegue che il giudice che ritenga invalido l'avviso di accertamento non per motivi formali, ma di carattere sostanziale, non deve limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria, e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte" (così Cass sez Unite N. 13916/2006).

Orbene, tenuto conto:

-che il giudicato fissa la regola del caso concreto e il giudice che lo rileva non può che interpretarlo secondo i criteri della interpretazione delle norme giuridiche (vedasi ancora in tal senso la precitata sentenza della Suprema Corte);

-che non ricorre, nella specie, una mutevolezza dei dati di fatto, unico fattore che potrebbe consentire di non tener conto del giudicato, (sotto tale aspetto l'approvazione del nuovo regolamento edilizio, dedotta dalla difesa del Comune, è del tutto irrilevante perché sia il nuovo regolamento edilizio sia il precedente disciplinano la tassazione allo stesso modo, distinguendo tra esercizi alberghieri e abitazioni e quindi sul punto non vi è modifica alcuna dell'oggetto del giudizio);

non può che applicarsi la regola indicata dalla Commissione Tributaria provinciale con la precitata sentenza e non può più discutersi in questa sede se siffatta distinzione tra esercizi alberghieri e abitazioni fosse legittima (e men che mai di ripetitività di errori), in quanto è accertato, con decisione

definitiva, che essa tale non era.

Tanto consente, poi, di ritenere assorbite tutte le altre questioni di diritto sollevate dalle parti.

In conclusione: occorre confermare le sentenze impugnate con rigetto dell'appello proposto dal comune al pari di quello incidentale formulato dalla srl avverso il capo della sentenza di primo grado sulla compensazione delle spese, non essendo lo stesso motivato.

Tenuto conto, poi, sia del rigetto dell'appello incidentale sia della circostanza che l'appello principale è stato proposto prima delle decisioni di questa Commissione in ordine all'avvenuto giudicato, appare equo compensare le spese di causa tra le parti.

P.Q.M.


La Commissione Tributaria Regionale della Puglia sez. di Lecce, definitivamente pronunciando, rigetta gli appelli proposti dal Comune di e conferma le sentenze impugnate.

Spese compensate.

Così deciso in Lecce addì 16 del mese di gennaio dell'anno 2015.

Il Relatore.

Avv. Alessandro De Lorenzi.



Il Presidente

Dott. Tommaso Marrese.



www.commercialistatelematico.com